

**LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”
pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Serie generale) del 12 agosto 2022, n. 188***a cura di Veronika Meyer*

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

A	Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B	Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N	Nulla
V	In corso di valutazione

Art.	Rubrica	Analisi del contenuto	
<i>Capo I FINALITÀ</i>			
1	<i>Finalità</i>	La legge contiene disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati e garantire la tutela dei consumatori.	
<i>Capo II RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI: I REGIMI CONCESSIONARI</i>			
2	<i>Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici</i>	Delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici.	A
3	<i>Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive</i>	Proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive (concessioni balneari).	B
4	<i>Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive</i>	Delega il Governo a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro.	B
5	<i>Concessione delle aree demaniali</i>	<i>omissis</i>	
6	<i>Concessioni di distribuzione del gas naturale</i>	Introduce nuove disposizioni al fine di valorizzare le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale.	A
7	<i>Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica</i>	Prevede modifiche alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. In particolare, viene novellato anche l'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (DPR n. 670/1972) prevedendo una proroga di diritto delle concessioni con termine anteriore al 31 dicembre 2024 solo per il periodo utile di espletamento delle gare.	A



Capo III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI			
8	<i>Delega in materia di servizi pubblici locali</i>	Prevede la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.	A
9	<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</i>	omissis	
10	<i>Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti e consumatori</i>	Rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. (Autorità di regolazione dei trasporti).	A
11	<i>Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate</i>	Prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica.	A
Capo IV CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE			
12	<i>Colonnine di ricarica</i>	Prevede che la selezione dell'operatore debba avvenire mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.	A
13	<i>Disposizioni per l'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti</i>	Integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico.	A
14	<i>Servizi di gestione dei rifiuti</i>	Apporta modifiche al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) al fine di promuovere l'introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell'economia circolare.	A
Capo V CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE			
15	<i>Revisione e trasparenza dell'accREDITamento e del convenzionamento delle strutture private</i>	Modifica la disciplina sull'accREDITamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti (d.lgs. n. 502/1992).	A
16	<i>Distribuzione dei farmaci</i>	Elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all'ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell'assortimento di medicinali.	B
17	<i>Rimborsabilità dei farmaci equivalenti</i>	Si elimina la pratica del <i>patent linkage</i> , che consiste nel collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.	B
18	<i>Farmaci in attesa di definizione del prezzo</i>	Prevede un meccanismo di deterrenza rispetto a condotte dilatorie delle imprese farmaceutiche, in base al quale l'AIFA deve sollecitare l'azienda titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco (che sia di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale) a presentare la domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.	B
19	<i>Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano</i>	Riformula la legge n. 219/2005 del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti quali la gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e l'autosufficienza nazionale. Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le	A



		province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo.	
20	<i>Selezione della dirigenza medica</i>	Interviene sull'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.	A
21	<i>Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica</i>	Prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale.	A
<i>Capo VI</i> CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA			
22	<i>Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione</i>	Prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016, che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps.	A
23	<i>Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica</i>	Interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.	A
24	<i>Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso</i>	omissis	
25	<i>Norme in materia di servizi postali</i>	Prevede modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.	B
<i>Capo VII</i> CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO PER GLI OPERATORI			
26	<i>Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili</i>	Dispone una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale.	A
27	<i>Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche</i>	Introduce una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, dovranno conformare le attività di controllo di loro competenza ai principi della nuova disciplina.	A
28	<i>Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia</i>	omissis	
29	<i>Abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa</i>	Interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.	A



30	<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato</i>	La norma conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.	B
31	<i>Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto</i>	Modifica il codice delle assicurazioni private (d. lgs. n. 209/2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto (cd. Sistema CARD) anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio statale, per eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane.	B
<i>Capo VIII</i> RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI ANTITRUST ENFORCEMENT			
32	<i>Concentrazioni</i>	<i>omissis</i>	
33	<i>Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica</i>	<i>omissis</i>	
34	<i>Procedura di transazione</i>	Introduce anche nell'ordinamento nazionale l'istituto della procedura di transazione (cd. <i>settlement</i>) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza.	B
35	<i>Poteri istruttori</i>	<i>omissis</i>	
<i>Capo IX</i> CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA			
36	<i>Clausola di salvaguardia</i>	Prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.	A